

Il presente atto viene affisso all'Albo Pretorio on-line dal 10/03/2025 al 25/03/2025

L'incaricato della pubblicazione MICHELA DI SALVATORE

Città di Ercolano

Città Metropolitana di Napoli

SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Ordinanza Sindacale N°: 25/2025

Sindaco: CIRO BUONAJUTO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 rimozione e smaltimento di un camper targato: AA053AX



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

SETTORE V Ambiente

ORDINANZA N. del

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 192 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 (divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo) per la rimozione e smaltimento di un camper targato: AA053AX in stato di abbandono presente in via della Barcaiola n. 101 sul fondo sito in Ercolano (NA).

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 5, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- che il D.Lgs.n° 152 del 03 aprile 2006 e s.m.i., adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- che, in particolare, I art. 192 del suddetto decreto, impone il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonchè l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con Ordinanza Sindacale, la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi;
- che, nello specifico, il comma 3 del succitato articolo recita testualmente: "chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate";
- che l'art. 255 del suddetto D.Lgs.vo 152/06 al comma 3, sancisce "chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'art.192, comma e, (...) è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai sensi dell'art.444 del Codice di Procedura Penale, il beneficiario della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza all'art.192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 187, comma 3".
- che con nota prot. gen. n. 52765/2024 a firma del Comandante di Raggruppamento dell'Esercito Italiano Operazione "Strade Sicure" è stato segnalato, "nonostante gli interventi di pulizia e di messa in sicurezza di via della Barcaiola n. 101 Ercolano, continuava ad avvertirsi uno sgradevole odore, verosimilmente proveniente dal camper parcheggiato nelle immediate vicinanze delle postazioni in cui soldati di questo raggruppamento assicurano un servizio continuativo di vigilanza";
- che con verbale di sopralluogo del 12/09/2024 nota prot. gen. 52861/2024 veniva accertato che il "nella suddetta via della Barcaiola n. 101 in Ercolano si riscontrava su un terreno incolto e la presenza, adiacente la strada comunale, di un camper targato: AA053AX con vetri laterali danneggiati che da una prima analisi risulta nello stato di abbandono e pertanto assimilabile ad un rifiuto. Da detto automezzo fuoriescono esalazioni maleodoranti;
- che tale autoveicolo "AUTOCARAVAN" marcato IVECO FIAT 35121836 targato: AA053AX risultava di proprietà del sig. Formisano Liberato nato a Napoli il 14/04/1975 C.F.: FRMLRT75D14F839R e residente in via Trinchera Stefano n. 26 Pollena Trocchia;

In particolare, si può desumere che, ex pluribus, perché un veicolo possa essere definito come rifiuto, fin da subito e senza seguire alcuna fictio juris, deve risultare evidente lo stato di abbandono, sia che il veicolo si trovi in area pubblica che privata;

Considerato che:

- per quanto sopra edotto si configurano gli estremi della nozione di rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 152/2006, che definisce "rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del medesimo decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;"
- ai sensi della normativa vigente, i soggetti proprietari dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti, devono provvedere:
 o alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione
 - alla rimozione dei rifiuti classificati a vista, previa autorizzazione dell'A.G., al fine di avviarli a smaltimento e/o recupero secondo le tipologie, nel rispetto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - o ad un'indagine ambientale dell'area interessata dall'abbandono dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/06 Parte quarta -Titolo V art. 239 co. 2 e art. 242.

che l'art. 192 del D.Lgs. 03 aprile 2006 prevede:

- il divieto di abbandono e deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo;
- l'obbligo per coloro che violano tali divieti, di recuperare o smaltire detti rifiuti e di ripristinare lo stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;
- che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno delle operazioni di rimozione dei rifiuti ed al recupero delle somme anticipate;
- che qualora la responsabilità` del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa;

Visti:

- ✓ la nota prot. gen. n. 52765/2024 a firma del Comandante di Raggruppamento dell'Esercito Italiano Operazione "Strade Sicure";
- ✓ verbale di sopralluogo del 12/09/2024;

Ritenuto.

- ✓ necessario provvedere, in tempi ristretti, alle operazioni di rimozione e smaltimento del veicolo "AUTOCARAVAN" marca IVECO FIAT 35121836 targato: AA053AX e residente in via Trinchera Stefano n. 26 - Pollena Trocchia:
- ✓ configurarsi, altresì, le fattispecie previste dall'art. 192, comma 3 e dagli artt. 256 e 256/bis del D.Lgs. 152/2006, che prescrive il divieto di abbandono e deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo.

Visto:

- II D. Lgs. 267/2000 TUEL;
- il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 "norme in materia ambientale" e ss.mm.ii."

ORDINA

- il sig. Formisano Liberato nato a Napoli il 14/04/1975 C.F.: FRMLRT75D14F839R e residente in via Trinchera Stefano n. 26 Pollena Trocchia, in qualità di proprietario, di provvedere di provvedere:
- AD HORAS e comunque non oltre il termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, alla rimozione e allo smaltimento del veicolo "AUTOCARAVAN" marca IVECO FIAT 35121836 targato: AA053AX nei modi di legge, tramite ditte opportunamente autorizzate e in conformità alle norme ambientali;
- di comunicare a questo Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento gli interessati possono presentare ricorso, nei modi e forme di legge:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al TAR della Campania;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al sig. Presidente della Repubblica.

DISPONE

che qualora siano eseguiti e ultimate le operazioni di rimozione e di smaltimento, il sig. Formisano Liberato nato a Napoli il 14/04/1975 C.F.: FRMLRT75D14F839R e residente in via Trinchera Stefano n. 26 - Pollena Trocchia, dovrà inviare opportuna comunicazione al Comune di Ercolano - Settore V Ambiente con sede in Via gen. Gennaro Niglio - c/o Villa Maiuri, anche a mezzo pec al seguente indirizzo: protezioneambientale.ercolano@pec.it

Dispone altresi

che copia del presente provvedimento sia notificato al sig. Formisano Liberato nato a Napoli il 14/04/1975 C.F.: FRMLRT75D14F839R e residente in via Trinchera Stefano n. 26 – Pollena Trocchia in qualità di proprietario del veicolo in argomento:

nonché, per i provvedimenti di rispettiva competenza a:

- Ufficio Territoriale di Governo di NAPOLI Prefettura;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di NAPOLI (Proc. Pen.548482.2023 RG):
- ARPAC;
- Tenenza dei Carabinieri di Ercolano;
- Commissariato di P.S. Portici Ercolano Uff. Controllo del Territorio Ercolano;
- Comando di P.M. locale;
- Al Responsabile ASL NA 3 Sud U.O.P. C., e l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali.
- che copia del presente Provvedimento venga:
 - ✓ pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune;
 - ✓ pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

Le Direzioni interessate indicate in precedenza, ciascuno per le proprie competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza. Dal Palazzo di Città,

II SINDACO

avv. Ciro Buonajuto

Documento di consultazione